COORDINAMENTO DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 4

Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise

Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice.".

Versione in vigore dal 22 novembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/coordinamento-delle-indagini-nei-procedimenti-per-reati-di/art-4-legittimazione-del-pubblico-ministero-nei-procedimenti-di-corte-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it